



REGOLAMENTO INERENTE LA DISCIPLINA DELLA NAVIGAZIONE E DEL TRAFFICO NELLA RADA E NEL PORTO DELLA SPEZIA

PARTE I

Articolo 1

Campo di applicazione e sistema di riferimento geografico

Le norme contenute nel presente Regolamento si applicano alla rada sia interna che esterna della Spezia.

Le coordinate geografiche riportate nel presente Regolamento sono riferite al sistema geodetico mondiale (WGS 84 - *World Geodetic System 1984*).

Articolo 2

Definizioni

2.1. Limiti della rada della Spezia

Ai fini del presente Regolamento si intende:

- per "rada esterna" quella fascia di acque del golfo compresa tra la congiungente scoglio del Tinetto, boa n.1709 (E.F.) e Punta Bianca del Golfo della Spezia;
- per "rada interna" la zona di mare interna alla diga foranea;
- per "porto" la circoscrizione territoriale costituita dalle aree demaniali marittime, dalle opere portuali e dagli antistanti spazi acquei, compresi nel tratto di costa che va dalla località Punta del Varignano alla località Punta del Calandrello (decreto 6 aprile 1994 inerente i limiti della circoscrizione territoriale dell'autorità portuale della Spezia).

2.2. Aree per esercitazioni militari

Le aree T803 e M502 citate del presente regolamento sono quelle definite nella Premessa agli Avvisi ai Naviganti e Avvisi ai Naviganti di carattere generale emessi annualmente dall'Istituto Idrografico della Marina.

Articolo 3

Zone della rada riservate all'ancoraggio delle navi mercantili

(art. 3 dell'Ordinanza 24 luglio 2001, n. 150 come da ultimo modificato dall'art. 1 dell'Ordinanza 27 novembre 2012, n. 238)

3.1 Rada esterna

Sono mantenuti in rada esterna i seguenti punti di fonda (zone circolari):

Denominazione	Coordinate	Posizione da un punto cospicuo	Raggio in metri
Echo 1	44°03.321' N - 009°51.090' E	308° Torre Scuola 0.37 miglia	250
Echo 2	44°03.401' N - 009°52.400' E	065° Torre Scuola 0.7 miglia	500
Echo 3	44°03.881' N - 009°52.470' E	041.5° Torre Scuola 1.05 miglia	300
Echo 4	44°04.061' N - 009°52.940' E	047° Torre Scuola 1.4 miglia	300
Echo 5	44°03.941' N - 009°53.560' E	061° Torre Scuola 1.72 miglia	500
Echo 6	44°03.431' N - 009°54.420' E	081° Torre Scuola 2.11 miglia	500
Echo 7	44°02.901' N - 009°54.620' E	095.5° Torre Scuola 2.25 miglia	500
Echo 8	44°02.411' N - 009°54.180' E	110° Torre Scuola 2.04 miglia	500
Echo 9	44°03.041' N - 009°53.440' E	092.5° Torre Scuola 1.4 miglia	926
Echo 10	44°03.691' N - 009°52.970' E	061° Torre Scuola 1.2 miglia	300
Echo 11	44°01.941' N - 009°55.040' E	115° Torre Scuola 2.8 miglia	500
Echo 12	44°02.391' N - 009°55.440' E	104.5° Torre Scuola 2.95 miglia	500
Echo 13	44°01.741' N - 009°56.540' E	110.5° Torre Scuola 3.9 miglia	500
Echo 14	44°01.441' N - 009°55.940' E	117.5° Torre Scuola 3.6 miglia	500

I punti di fonda E1, E3 ed E4 della rada esterna sono interni alla zona di pilotaggio definita al successivo articolo 8 punto 1.

I punti più esterni E9 ed E14, sono riservati alle navi che trasportano o abbiano trasportato alla rinfusa merci classificate pericolose allo stato liquido o gassoso; qualora sussistano motivi di eccezionalità e/o di urgenza può essere consentito, previa valutazione dell'Autorità Marittima, l'ancoraggio in rada esterna di una ulteriore unità del tipo sopra indicato.

Le navi autorizzate a sostare presso i punti di fonda della rada esterna dovranno necessariamente rimanere all'interno dei cerchi di sicurezza definiti dai raggi sopra riportati e, pertanto, l'assegnazione del punto di fonda terrà conto della lunghezza della nave e delle lunghezze di catene per un sicuro ancoraggio secondo le buone norme marinaresche.

In funzione delle esigenze del traffico mercantile del momento e/o condizioni meteorologiche avverse, i punti di fonda E3 ed E4 vengono assegnati dalla Capitaneria di Porto a navi aventi lunghezza non superiore ai 130 metri, con sosta limitata alle 48 ore. Eventuali proroghe possono essere concesse soltanto per il perdurare delle avverse condizioni meteorologiche. La fascia di mare profonda un miglio a partire dalla diga foranea è interdetta all'ancoraggio di qualsiasi Unità, ad eccezione di quanto regolamentato per i punti E2, E3, E4, E5 ed E10.

3.2 Rada interna

Sono mantenuti in rada interna i seguenti punti di fonda:

Denominazione	Coordinate
India 1	44°04.362' N - 009°50.761' E
India 2	44°04.722' N - 009°50.611' E
India 3	44°04.962' N - 009°50.101' E
India 4	44°05.802' N - 009°50.421' E
India 5	44°06.092' N - 009°49.931' E
India 6	44°05.832' N 009°50.991' E
India 7	44°05.412' N 009°51.141' E
India 8	44°05.062' N 009°51.221' E
India 9	44°04.972' N 009°51.781' E
India 10	44°04.992' N 009°52.221' E

I punti di fonda India 1 e India 3 sono riservati alle unità militari e possono essere utilizzati per l'ancoraggio di unità mercantili previo nulla osta del Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dell'Alto Tirreno. Il punto di fonda India 2, fatte salve esigenze particolari da valutarsi da parte della Capitaneria di Porto, può essere assegnato per periodi limitati di tempo per le esigenze tecniche delle metaniere in attesa di svolgere operazioni presso il pontile "GNL Italia".

Le navi cisterna, cariche o vuote e/o inertizzate, aventi stazza lorda superiore alle 500 tonnellate, possono ancorare, previa autorizzazione, sentito il Consulente Chimico di Porto, nella sola zona di sicurezza e cioè nel punto di fonda India 8, con sosta limitata alle 48 ore. In caso di condizioni meteorologiche avverse e previa valutazione della Capitaneria di Porto, oltre all'eventuale nave presente nel precitato punto di fonda, può essere concesso l'ancoraggio ad altre navi cisterna, cariche o vuote e/o inertizzate, aventi stazza lorda inferiore alle 500 tonnellate, ad una distanza non inferiore a 1000 metri dalla linea di costa.

3.3 Ai fini di sicurezza per la riduzione del rischio potenziale del propagarsi di eventuali incidenti, la sosta ai punti di fonda della rada interna ed ai terminali portuali delle navi trasportanti alla rinfusa liquidi o gas pericolosi è così condizionata:

- a) in presenza di nave cisterna al campo boe del terminale marino "POL-Nato", le navi eventualmente presenti al campo boe "S.P.I." non devono avere carichi con punto di infiammabilità inferiore ai 60°C in quantità eccedente le 7500 tonnellate;
- b) nel caso di navi cisterna contemporaneamente presenti ai campi boe "POL-Nato" e "S.P.I." e fatto salvo l'utilizzo del punto di fonda India 2 per brevi soste diurne delle metaniere, non può essere ammessa la sosta alla fonda in rada interna di altre navi trasportanti alla rinfusa liquidi aventi punto di infiammabilità inferiore ai 60°C o gas pericolosi, o che siano vuote e/o inertizzate in punti diversi da India 8 il cui utilizzo, in tale fattispecie, rimane comunque limitato alle sole ore diurne e previa autorizzazione dell'Autorità Marittima che ne valuterà l'opportunità;
- c) in presenza di nave metaniera al pontile "GNL Italia" il punto di fonda India 2 deve essere lasciato comunque libero;
- d) le metaniere possono occupare il punto di fonda India 2 limitatamente all'arco diurno;

- e) le navi passeggeri:
- i) in presenza di navi al pontile "GNL Italia" e/o al campo boe "POL-Nato", possono ancorare in rada interna esclusivamente nei punti di fonda India 4, India 6 e India 8;
 - ii) in presenza di navi al campo boe "S.P.I." possono ancorare in rada interna esclusivamente nei punti di fonda India 4 e India 8;
- f) in caso di richieste tra loro incompatibili ai sensi dei precedenti paragrafi (a,b,c,d,e), gli ormeggi ed i punti di fonda saranno assegnati seguendo il turno di precedenza in vigore dando preferenza alle attività commerciali rispetto alle soste "tecniche" e/o inoperose;
- g) nonostante quanto previsto nel presente regolamento, rimane facoltà dell'Autorità Marittima di valutare singole esigenze alla luce delle necessità contingenti e di regolare diversamente la navigazione (transito e sosta) in ambito portuale.

Articolo 4

Schemi di separazione delle rotte.

(art. 4 dell'Ordinanza 24 luglio 2001, n. 150 come da ultimo modificato dall'art. 1 dell'Ordinanza 27 novembre 2012, n. 238)

Nel golfo della Spezia sono istituite i seguenti schemi di separazione delle rotte del traffico:

- Un' **Area di Precauzione** delimitata dai seguenti vertici:
 - A) 44° 04.016' N – 009° 51.070'E (Fanale EF - 1725);
 - B) 44° 02.980' N – 009° 51.760'E;
 - C) 44° 02.990' N – 009° 51.990'E;
 - D) 44° 03.110' N – 009° 52.120'E;
 - E) 44° 04.130' N – 009° 51.360'E (Fanale EF – 1730).

All'interno di tale area le navi in ingresso e in uscita dovranno opportunamente mantenere la propria dritta.
- Una **Zona di intrattenimento del traffico** delimitata dai seguenti vertici:
 - F) 44° 01.150' N – 009° 55.690'E;
 - G) 44° 01.150' N – 009° 56,910'E;
 - H) 44° 00.160' N – 009° 55,540'E;
 - I) 44° 01.010' N – 009° 55,540'E.
- Una **Corsia di Traffico in entrata** denominata "Rotte di Mezzo" definita dal canale ampio 300 metri il cui asse è costituito dalla congiungente i punti:
 - L) 44° 03.046' N – 009° 52.050'E (limite Area di Precauzione);
 - M) 44° 00.790' N – 009° 56.120'E .
- Una **Corsia di Traffico in uscita** denominata "Rotte di Ponente" definita dal canale ampio 300 metri il cui asse è costituito dalla congiungente i punti:
 - N) 44° 02.980' N – 009° 51.880'E (limite Area di Precauzione);
 - O) 44° 01.580' N – 009° 52.190'E.
- Una **Rotta a doppio senso di traffico** denominata "Rotte di Levante" definita dal canale ampio 200 metri il cui asse è costituito dalla congiungente i punti:
 - P) 44° 04.810' N – 009° 52.830'E (Centro ostruzioni del Passo di Levante);
 - Q) 44° 02.035' N – 009° 57.430'E.

Articolo 5

Prescrizioni generali operanti nella rada della Spezia

(art. 5 dell'Ordinanza 24 luglio 2001, n. 150 come da ultimo modificato dall'art. 1 dell'Ordinanza 27 novembre 2012, n. 238)

- 5.1. Per l'atterraggio al porto della Spezia, le navi mercantili devono attenersi alle normative previste dal regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare e successive modificazioni, dalle pubblicazioni nautiche nonché alle particolari prescrizioni stabilite dall'Autorità Marittima anche in dipendenza di esigenze operative della Base Navale della Marina Militare.
- 5.2. Nelle rade interna ed esterna della Spezia:
- a) sono vietati la sosta e l'ancoraggio di qualsiasi unità navale:
- all'interno degli schemi di separazione delle rotte del traffico descritti all'articolo 4;
 - nel canale di acque profonde della "rada interna" (zona escavata rappresentata sulla Carta 60 INT 3365) compresi i bacini di evoluzione antistanti il molo Fornelli ed il pontile "ex I.P." (testata molo Garibaldi);
 - nel canale antistante il bacino tra il molo Garibaldi ed il molo Italia delimitato dalle seguenti coordinate:
 - A) Lat.44°06,242' N – Long. 009° 50,101' E;
 - B) Lat.44°06,252' N – Long. 009° 50,161' E;
 - C) Lat.44°05,352' N – Long. 009° 50,341' E;
 - D) Lat.44°05,342' N – Long. 009° 50,281' E;
 - nella zona di mare ampia 200 (duecento) metri a cavallo della rotta di accesso che dal canale di acque profonde della "rada interna" conduce alla darsena "Duca degli Abruzzi" meglio individuata dalle seguenti coordinate:
 - A) Lat.44°05.272' N – Long.009°49.921' E (costa);
 - B) Lat.44°05.342' N – Long.009°50.011' E (costa);
 - C) Lat.44°04,922' N – Long.009°50.821' E;
 - D) Lat.44°04.732' N – Long.009°50.891' E.
- b) per motivi di sicurezza, al fine di scongiurare possibili pericoli di collisione, nei tratti di mare di cui al precedente para 5.2. lettera a), qualora si verifichi la navigazione (fatta eccezione per i movimenti a lento moto nelle immediate adiacenze dell'ormeggio/ancoraggio) di nave trasportante alla rinfusa liquidi aventi punto di infiammabilità inferiore ai 60°C o gas pericolosi, o che sia vuota e/o inertizzata, le altre navi di stazza lorda superiore a 1000 GT in navigazione devono rimanere ad almeno un miglio di distanza dalla medesima. Tali disposizioni sono valide anche per la parte di rada esterna sottesa dalla congiungente Torre Scuola – Punta Maralunga¹.
- c) è vietato navigare, sostare ed ancorarsi nel raggio di 50 (cinquanta) metri dal pontile radicato sulla testata del Molo Garibaldi sul quale insiste l'impianto di ricezione e trattamento delle acque oleose del porto. Sullo stesso pontile è altresì fatto divieto di ormeggio a qualsiasi unità che non sia direttamente impiegata per l'esercizio dell'impianto e per i servizi di sicurezza ed antinquinamento.²
- d) nei tratti di mare di cui ai precedenti paragrafi b) e c) è altresì vietato l'esercizio della pesca e qualsiasi attività marittima, anche subacquea non direttamente connesse al transito ad eccezione di quelle di interesse militare, comunque non preclusive della libera navigazione³;

¹ Disposizione data dall'art. 1 dell'Ordinanza 27 febbraio 2009, n. 30;

² Disposizione data dall'art. 1 dell'Ordinanza 14 febbraio 1994, n. 18;

³ Disposizione data dall'art. 2 dell'Ordinanza 14 febbraio 1994, n. 18 e da ultimo dall'art. 5.2. lettera c) dell'Ordinanza 27 novembre 2012, n. 238;

- e) il naviglio minore, come definito al successivo articolo 13, deve lasciare libera la rotta alle navi mercantili e militari dirette/provenienti al/dal porto della Spezia ovvero alla/dalla darsena "Duca degli Abruzzi";
- f) le navi mercantili devono procedere mantenendo di norma una velocità di sicurezza; le stesse devono regolare la propria velocità evitando di produrre un moto ondoso che possa arrecare pregiudizio alle piccole unità e, durante la stagione estiva, all'incolumità dei bagnanti;
- g) l'ormeggio delle unità mercantili alle boe militari ubicate nella "rada interna" è consentito soltanto previo nulla osta del Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dell'Alto Tirreno.
- h) l'uso del fischio o della sirena da parte delle unità navali, quando non necessario per segnalazioni di manovra, deve essere preventivamente autorizzato dall'Autorità Marittima;
- i) eventuali operazioni subacquee nell'ambito della rada interna, devono essere preventivamente autorizzate dall'Autorità Marittima.

5.3 Nella zona di mare del seno di Panigaglia ubicato nella rada interna del golfo della Spezia, compresa tra le congiungenti dei punti di seguito indicati, è vietata qualsiasi attività di superficie e subacquea se non previo nulla osta dell'Autorità Marittima:

- a) Punta del Fezzano;
- b) Punto a metri 150 dalla testata del pontile "GNL Italia", ubicato sul prolungamento del pontile stesso; detto punto è permanentemente segnalato con boa luminosa;
- c) Punta del Pezzino.

Sono esclusi dal divieto di cui al presente punto le navi metaniere destinate all'ormeggio al pontile "GNL Italia" ivi esistente ed i relativi mezzi nautici impiegati durante le operazioni di ormeggio/disormeggio (ormeggiatori, piloti, rimorchiatori), i mezzi navali della Marina Militare, delle forze in servizio di Polizia, dei Vigili del Fuoco per lo svolgimento dei compiti d'istituto nonché i mezzi navali richiesti dal terminale "GNL Italia" per le necessità operative dello stesso (autorizzati su base annuale dall'Autorità Marittima)⁴.

È consentito l'ormeggio all'interno del seno di Panigaglia alle unità da diporto dei soli soci dei Circoli titolari di concessione demaniale marittima nella predetta area.

E' altresì consentito l'ormeggio dei mezzi nautici destinati agli accosti del Centro Nautico e Sommozzatori. Il transito in uscita ed in entrata dalle aree in concessione deve avvenire esclusivamente con rotte parallele e prossime al tratto costiero di Punta Pezzino.

5.4⁵ Per la sicurezza delle manovre di ormeggio/disormeggio delle navi metaniere presso il pontile "GNL Italia":

- a) le operazioni di ormeggio devono avvenire esclusivamente in condizioni di vento (singola raffica rilevata nei 10' precedenti la manovra) inferiore ai 25 nodi e con l'ausilio di almeno 4 rimorchiatori;
- b) le operazioni di disormeggio devono avvenire con l'ausilio di almeno un rimorchiatore, aumentabile a due per venti superiori ai 25 nodi (singola raffica rilevata nei 10' precedenti la manovra).

5.5⁶ Le manovre di ormeggio e disormeggio di navi cisterna di stazza lorda superiore alle 5000 GT devono avvenire con l'ausilio del rimorchio; se le navi cisterna sono dotate di idoneo sistema di spinta trasversale e/o due eliche longitudinali l'obbligo del rimorchio è oltre le 10000 GT.

Per tutte le navi cisterna di stazza lorda superiore alle 2000 GT che ormeggiano ai campi boe "POL-Nato" e "S.P.I.", le manovre devono avvenire con l'ausilio di almeno 2 (due) rimorchiatori.

⁴ Disposizione data dall'art. 1 dell'Ordinanza 27 febbraio 2009, n. 30;

⁵ Disposizione data dall'art. 1 dell'Ordinanza 27 febbraio 2009, n. 30;

⁶ Disposizione data dall'art. 1 dell'Ordinanza 27 febbraio 2009, n. 30;

Per tutte le navi cisterna di stazza lorda superiore alle 2000 GT che disormeggiano dai campi boe "POL-Nato" e "S.P.I.", le manovre devono avvenire con l'ausilio del rimorchio.

Per i casi di vento superiore ai 25 nodi (singola raffica rilevata nei 10' precedenti la manovra) o di risacca particolarmente sostenuta, tutte le navi cisterna sono soggette all'obbligo dell'ausilio del rimorchio.

- 5.6⁷ Le manovre di ormeggio al pontile "ENEL" di navi di lunghezza superiore a 200 mt. devono avvenire con l'ausilio di almeno 2 (due) rimorchiatori se con immersioni inferiori ai 9 (nove) metri, aumentando a 3 (tre) il numero dei rimorchiatori impiegati con immersioni fino ai 11 metri e 4 (quattro) in caso di navi con pescaggi ancora maggiori, prevedendone comunque 5 (cinque) in caso di pescaggi superiori ai 12.50 mt.

Per il disormeggio di tali navi devono essere impiegati almeno 2 (due) rimorchiatori.

- 5.7⁸ Per le navi di tutti i tipi, ed in aggiunta a quanto già previsto per alcune tipologie di ormeggio e/o navi ai precedenti paragrafi del presente articolo, qualora il comandante della nave, al verificarsi di eventuali particolari condizioni, non determini autonomamente l'aumento del numero dei rimorchiatori, l'Autorità Marittima si riserva la potestà di imporre l'utilizzo del numero addizionale di rimorchiatori ritenuto opportuno.

- 5.8⁹ E' obbligatorio, per le manovre in banchina, l'impiego di almeno due piloti a bordo nelle seguenti manovre:

- a) ormeggio di navi di lunghezza superiore ai 320 metri;
- b) disormeggio di navi superiori ai 320 metri che devono compiere una rotazione;
- c) navi che entrano o escono dai bacini di carenaggio ed hanno uno spazio libero laterale totale inferiore ai 5 metri;
- d) ormeggio di navi di lunghezza superiore ai 180 metri, tra altre navi o in presenza di ostacoli di banchina, aventi uno spazio disponibile (in banchina) inferiore alla somma della loro lunghezza fuori tutto più 30 metri."

- 5.9¹⁰ In applicazione dell'art. 9 del Regolamento locale per il servizio di rimorchio approvato con Decreto 4 maggio 2007 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Capitaneria di Porto potrà ordinare, in qualunque momento, quando particolari condizioni del tempo o altre circostanze lo richiedano, il tempestivo aumento dei rimorchiatori di guardia.

Qualora siano state diramate dalla Protezione Civile previsioni di tempesta e/o burrasca con possibili raffiche di vento oltre 25 nodi, entro le ore 19.00 il rimorchiatore di guardia (equipaggio a bordo pronto all'impiego immediato) sarà affiancato da un secondo rimorchiatore.

- 5.10 È vietato al naviglio minore, come definito al successivo articolo 13, ormeggiarsi alle boe posizionate in rada interna nonché di ormeggiarsi e tenersi a distanza di sicurezza dalle due strutture frangiflutti galleggianti in cemento armato, delle dimensioni pari a 20x40 mt ed altezza pari a mt. 2 (di cui 0,6 mt. emersi), posizionate nello specchio acqueo antistante la baia di Santa Teresa – ubicata lungo la costa orientale del Golfo della Spezia (Comune di Lerici) – a protezione dell'impianto di stabulazione dei mitili ivi presente¹¹.

⁷ Disposizione data dall'art. 1 dell'Ordinanza 27 febbraio 2009, n. 30;

⁸ Disposizione data dall'art. 1 dell'Ordinanza 27 febbraio 2009, n. 30;

⁹ Disposizione data dall'art. 1 dell'Ordinanza 27 febbraio 2009, n. 30;

¹⁰ Disposizione data dall'art. 1 dell'Ordinanza 27 febbraio 2009, n. 30;

¹¹ Disposizione data dall'art. 1 dell'Ordinanza 5 aprile 2012, n. 50.

Articolo 6

Disciplina navigazione nella Rotta a doppio senso di traffico denominata "Rotta di Levante"
(art. 6 dell'Ordinanza 24 luglio 2001, n. 150 come da ultimo modificato dall'art. 1 dell'Ordinanza 27 novembre 2012, n. 238)

La "rotta di levante" è utilizzabile dalle navi militari e da quelle mercantili provenienti da o dirette a Sud, aventi stazza lorda inferiore alle 500 (cinquecento) tonnellate e pescaggio inferiore a metri 5 (cinque), nonché dalle unità indicate al successivo articolo 13.

Articolo 7

Disciplina della Navigazione nelle Corsie di Traffico denominate Rotte di Mezzo, Rotta di Ponente e nella Zona di intrattenimento del traffico.

(art. 7 dell'Ordinanza 24 luglio 2001, n. 150 come da ultimo modificato dall'art. 1 dell'Ordinanza 27 novembre 2012, n. 238)

- 7.1 La Corsia del Traffico denominata "Rotta di Mezzo" è obbligatoria per tutte le navi mercantili in arrivo, aventi stazza lorda superiore alle 500 (cinquecento) tonnellate. Essa attraversa per un tratto la zona T 803 e deve essere intrapresa attraverso la zona di intrattenimento del traffico definita nel precedente articolo 4. L'accesso a detta zona dovrà avvenire esclusivamente attraverso la congiungente i punti G) ed H).
- 7.2 La Corsia del Traffico denominata "Rotta di Ponente" è obbligatoria per tutte le navi mercantili in uscita dal porto aventi stazza lorda superiore alle 500 (cinquecento) tonnellate.
- 7.3 Le navi destinate ai punti di fonda, individuati al precedente articolo 3.1 della rada esterna devono instradarsi nella "Rotta di mezzo" lasciandola per il raggiungimento del punto di fonda assegnato.
- 7.4 Le navi che si trasferiscono in rada interna/porto dai punti di fonda della rada esterna devono farlo percorrendo la "Rotta di mezzo", previa autorizzazione all'accesso da parte del "Vessel Traffic Service" della Spezia, contattabile sul Canale 74 VHF, senza il vincolo dell'accesso attraverso la zona di intrattenimento del traffico definita nel precedente articolo 4.
- 7.5. Le navi che lasciano i punti di fonda per altre destinazioni e che necessitano di attraversare la Corsia di Traffico in entrata denominata "Rotta di Mezzo", definita nel precedente articolo 4, devono essere preventivamente autorizzate dal "Vessel Traffic Service" della Spezia, contattabile sul Canale 74 VHF.
- 7.6 Tutte le navi che percorrono Corsia di Traffico denominata "Rotta di Mezzo" devono navigare con cautela assicurandosi preventivamente che la zona T 803 sia libera. Devono in tal senso adeguarsi alle informazioni di cui agli avvisi urgenti ai naviganti (AVURNAV) ed alle indicazioni del "Vessel Traffic Service" della Spezia, contattabile sul Canale 74 VHF nonché delle unità militari eventualmente in pattugliamento lungo i limiti laterali dell'area contattabili su VHF Canale 16.
- 7.7 In caso di esercitazioni militari che interessino tratti di mare attraversati dalle Corsie di Traffico "Rotta di Mezzo" e "Rotta di Ponente" e per le quali sia stata emanata apposita Ordinanza di interdizione da parte della Autorità Marittima nonché i previsti Avvisi ai Naviganti, l'incanalamento del traffico, sia in ingresso sia in uscita, deve avvenire a ponente della zona interdetta.
- 7.8 Le seguenti zone di mare del Golfo sono normalmente impiegate per esercitazioni di tiri d'artiglieria:
 - T 803 come riportato nella Premessa agli Avvisi ai Naviganti e Avvisi ai Naviganti di carattere generale emessi annualmente dall'Istituto Idrografico della Marina.
 - Zona per i tiri di calibrazione: con vertice sulla boa B1 sita nella rada interna e compresa tra i rilevamenti 135° e 155° dalla precitata boa per una profondità di 15 (quindici) miglia;
- 7.9 In occasione dei tiri di artiglieria dal Balipedio Cottrau, che rendono pericolosa la zona T 803, saranno inoltre alzati dal traliccio di punta Castagna i seguenti segnali:
 - di giorno: segnale di distanza a tre elementi composto da una piramide con vertice in alto, un pallone, ed una piramide con il vertice in basso:

- di notte: tre fanali a luce fissa rossa della portata di tre miglia, disposti verticalmente.
- 7.10 La seguente zona di mare del golfo è normalmente impiegata per esercitazioni di dragaggio mine, per cui le unità navali presenti in zona possono avere di poppa apparecchiature per dragaggio meccanico, magnetico o veicoli subacquei filoguidati:
- M502 come riportato nella Premessa agli Avvisi ai Naviganti e Avvisi ai Naviganti di carattere generale emessi annualmente dall'Istituto Idrografico della Marina.

Articolo 8

Modalità di entrata per le navi dirette agli ormeggi e all'ancoraggio

(art. 8 e 10 dell'Ordinanza 24 luglio 2001, n. 150)

- 8.1 La zona entro la quale è obbligatorio il pilotaggio è costituita dallo specchio acqueo racchiuso dalla linea congiungente la Torre Scuola, a ponente, con il Castello di Lerici, a levante, e oltre tale limite per le operazioni di affiancamento e distacco delle navi cisterna che devono effettuare operazioni di travaso, nella zona stabilita dalla Capitaneria di porto.
- 8.2 I Comandanti delle unità mercantili soggette all'obbligo di pilotaggio, dirette agli ormeggi e/o ai punti di fonda del porto e della rada interna ed esterna della Spezia devono contattare, con congruo anticipo, a mezzo radio VHF (canale 14) la locale Corporazione dei Piloti comunicando l'ora di previsto arrivo in rada e richiedendo le direttive per l'atterraggio.
- 8.3 Le navi che sono soggette all'obbligo di pilotaggio, dovranno imbarcare il pilota in modo tale da consentire allo stesso di raggiungere la plancia prima dell'ingresso dell'unità nella zona di obbligatorietà del pilotaggio come definita al precedente articolo 8.1 ovvero, se alla fonda od ormeggiate, prima di effettuare il movimento.
- 8.4 Le navi in entrata devono dare la precedenza a quelle in uscita.

Articolo 9

Modalità di uscita delle navi dal porto

(art. 9 dell'Ordinanza 24 luglio 2001, n. 150 come da ultimo modificato dall'Ordinanza 27 febbraio 2009, n. 30)

Le navi soggette all'obbligo di pilotaggio dovranno imbarcare il pilota al posto di ormeggio e sbarcarlo secondo le modalità indicate nell'articolo 9 del "Regolamento locale per il servizio di pilotaggio nel porto di la Spezia" approvato con decreto del Ministro della Marina Mercantile in data 8 giugno 1993.

Articolo 10

(Norme per la sosta delle navi mercantili nelle zone di ancoraggio)

(art. 11 dell'Ordinanza 24 luglio 2001, n. 150)

- 10.1 All' arrivo, le navi cisterna, cariche o vuote ma non degassificate e/o inertizzate, in attesa di ormeggio devono restare all'ancora in rada nelle zone di sicurezza assegnate "Vessel Traffic Service" della Spezia.
- 10.2 Durante la sosta nella rada, sulle navi deve essere mantenuto un regolare turno di guardia. Deve essere inoltre assicurata la presenza a bordo del Comandante o del 1° Ufficiale di Coperta nonché del personale necessario per consentire una tempestiva manovra dell'unità.
- 10.3 Le navi alla fonda devono effettuare ascolto continuo in VHF (canale 16 e 14). Le stesse devono informare il "Vessel Traffic Service" della Spezia di qualsiasi evento straordinario possa pregiudicare la sicurezza della navigazione e/o costituire pericolo per l'ambiente marino.
- 10.4 Le navi cisterna, le navi che trasportano merci classificate pericolose e le navi che effettuano operazioni di bunkeraggio, in aggiunta ai segnali e fanali regolamentari, devono mostrare:
 - di giorno: la bandiera rossa "B" del Codice Internazionale dei Segnali;
 - di notte: il fanale a luce rossa visibile a giro d'orizzonte.

Quest' ultimo obbligo vale anche per le precitate tipologie di navi ancorché ormeggiate in banchina.

- 10.5¹² Le aree di ancoraggio per navi sottoposte ad isolamento per motivi sanitari , da valutarsi dall'autorità marittima secondo le necessità contingenti, sono le seguenti:
- rada esterna: posizione Echo 10 (E.10)
 - rada interna: posizione India 8 (I.8).

Articolo 11

Disarmo delle navi mercantili nella rada (art. 12 dell'Ordinanza 24 luglio 2001, n. 150)

- 11.1 Nelle rade interna ed esterna della Spezia è vietato il disarmo volontario di unità mercantili.
- 11.2 Per lo svolgimento di lavori è consentito disarmare le navi unicamente nei posti d'ormeggio assegnati a cantieri navali.
- 11.3 L'armatore che intenda disarmare una nave per lavori deve farne prima domanda. La domanda di disarmo per lavori deve essere integrata da una dichiarazione del Cantiere navale di disponibilità di ormeggio per il periodo previsto. Detta domanda dovrà essere integrata da un deposito cauzionale o polizza fideiussoria assicurativa a favore della Capitaneria di Porto della Spezia per i casi di abbandono, mancanza di personale di custodia, spese per movimentazione nave, inquinamenti; il relativo importo sarà fissato valutando ogni singolo caso.

Sulla domanda dovranno inoltre essere indicati:

- a) Il responsabile della nave in disarmo.
 - b) I quantitativi e l'ubicazione dei prodotti combustibili e dei lubrificanti presenti a bordo all'arrivo.
 - c) I nominativi, le qualifiche ed i titoli professionali marittimi del personale di comandata; la composizione quantitativa e qualitativa di detto personale deve essere conforme a quanto di seguito riportato:
 - (1) navi di stazza lorda superiori a cinquemila tonnellate: almeno cinque persone (tre di coperta, di cui almeno uno nostromo, e due di macchina, di cui almeno un sottufficiale di macchina);
 - (2) navi di stazza lorda compresa tra duemila e cinquemila tonnellate: almeno quattro persone (due di coperta, di cui almeno uno nostromo, e due di macchina, di cui almeno uno sottufficiale di macchina);
 - (3) navi di stazza lorda inferiore a duemila tonnellate: almeno tre persone, tra i quali un nostromo ed un sottufficiale di macchina;
 - (4) in caso di navi affiancate dello stesso armatore, potranno essere valutate particolari soluzioni circa la consistenza, le qualifiche e l'eventuale turnistica del personale imbarcato di comandata.
- 11.4 Il responsabile della nave in disarmo quale individuato nell'atto autorizzatorio, per tutto il tempo di permanenza della stessa in tale posizione, deve curare la efficienza e consistenza delle dotazioni elencate nel successivo punto 11.5, dei mezzi necessari per i servizi di emergenza, del personale di Comandata, degli ormeggi; egli predispone, se del caso, l'attivazione dei Comandi/Servizi (Capitaneria di Porto, Vigili del Fuoco, Piloti, Rimorchiatori, Ormeggiatori, 118, ecc.) necessari a far fronte a situazioni di emergenza.
- 11.5 Le navi in disarmo, per fini di tutela della sicurezza dello specchio acqueo portuale, devono disporre di:
- a) apparato VHF portatile munito dei canali internazionali 16 e 14;
 - b) telefono cellulare attivo H24 il cui numero deve essere comunicato alla Capitaneria di Porto;
 - c) cavi da tonneggio e rimorchio per eventuali esigenze di rinforzo ormeggi e per l'eventuale rimorchio di emergenza della nave; per tale ultima esigenza, le navi non in bacino, dovranno costantemente avere cavi di rimorchio già attestati a prua e a poppa con gasse appennellate fuori bordo.

¹² Disposizione data dall'art. 1 dell'Ordinanza 27 febbraio 2009, n. 30;

- 11.6 Sulle navi in disarmo non è consentito l'accumulo di acque sporche di sentina nonché di morchie;
- 11.7 Il disarmo delle navi cisterna è subordinato alla esibizione di un certificato di "gas-free" la cui validità dovrà essere in regolare corso per tutta la permanenza della nave in disarmo.
- 11.8 Alle navi in disarmo è vietato scaricare a mare le acque di zavorra ancorché pulite se non dopo aver ottenuto l'autorizzazione, con le eventuali prescrizioni, dalla Capitaneria di Porto.
- 11.9 In caso di materiale abbandono della nave da parte dell'equipaggio, ovvero in caso di impossibilità da parte del bordo di assicurare i servizi essenziali della nave la Capitaneria di Porto e l'Autorità Portuale della Spezia stabiliranno di concerto l'assegnazione d'ufficio di un ormeggio/punto di fonda in rada interna.

Articolo 12
(Disciplina per le zone e le unità navali militari)
(art. 13 dell'Ordinanza 24 luglio 2001, n. 150)

- 12.1 A tutte le unità navali è vietato l'accesso, la navigazione e la sosta nella darsena Duca degli Abruzzi e nella fascia dei cinquanta metri dalle scogliere che la delimitano senza il consenso del Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dell'Alto Tirreno.
- 12.2 E' vietato, senza la preventiva autorizzazione del Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dell'Alto Tirreno l'approdo a Torre Scuola, alla isola del Tino, nelle zone dell'isola Palmaria riservate alla stessa Amministrazione Difesa, nei seni del Varignano e della Castagna, alla banchina Revel (tratto oltre il cancello verso sud) e nell'area ed al Molo di Punta Maralunga riservati alla medesima.
- 12.3 Sono vietati gli accosti al comprensorio dell'Aeronautica Militare di Cadimare ed al pontile ubicato in località Pozzale nell'Isola della Palmaria¹³, senza l'autorizzazione rilasciata al competente organo della medesima Aeronautica Militare;
- 12.4 E' vietato l'accosto al comprensorio della Polizia di Stato di Punta Pezzino, senza l'autorizzazione rilasciata dal competente organo del Ministero dell'Interno.
- 12.5 Sono altresì vietati il transito la sosta e l'ancoraggio di qualsiasi unità navale, se non debitamente autorizzate dall'Autorità Militare competente, nella fascia di mare in consegna alle sottoelencate Amministrazioni dello Stato:
- Comprensorio del Varignano;
 - Comprensorio della Castagna;
 - Comprensorio CSSN (ex MARIPERMAN);
 - Porticciolo e Punta Bianca dell'isola del Tino;
 - Comprensorio di punta San Bartolomeo.
 - Comprensorio dell'Aeronautica Militare presente a Cadimare¹⁴.
- 12.6 E' fatto divieto ai bagnanti, ivi compresi i pescatori subacquei, sommozzatori, ecc., di avvicinarsi ad una distanza inferiore ai 300 metri dalle navi militari di qualsiasi nazionalità ancorate nelle acque territoriali comprese nella giurisdizione del Compartimento Marittimo della Spezia¹⁵.

¹³ Disposizione data dall'art. 1 dell'Ordinanza 30 settembre 2004, n. 250;

¹⁴ Disposizione data dall'art. 1 dell'Ordinanza 30 settembre 2004, n. 251;

¹⁵ Disposizione data dall'art. 1 dell'Ordinanza 12 luglio 1969, n. 46;

PARTE II

DISCIPLINA DELLA NAVIGAZIONE E DELL' ORMEGGIO DEL NAVIGLIO MINORE NEL PORTO DELLA SPEZIA

Articolo 13

Definizione di naviglio minore

(art. 14 dell'Ordinanza 24 luglio 2001, n. 150)

Per naviglio minore si intendono le unità navali iscritte nei Registri Navi Minori e Galleggianti, le unità da diporto ed i tender delle navi passeggeri che approdano a La Spezia.

Articolo 14

Norme per la navigazione del naviglio minore

(art. 15 dell'Ordinanza 24 luglio 2001, n. 150 integrata dalle Ordinanze 6 luglio 2005, n. 170 e 14 marzo 2012, n. 27)

- 14.1 Il naviglio minore nella rada interna e lungo le rotte di ingresso ed uscita così come riportate sul portolano dovrà sempre lasciare libera la rotta alle navi militari e mercantili in entrata ed in uscita e non ostacolarne la manovra.
- 14.2 Nella rada interna, al naviglio minore è fatto obbligo di ormeggiarsi esclusivamente nell'ambito delle zone assegnate.
- 14.3 È fatto divieto al naviglio minore di:
- approdare od ormeggiare a tutte le opere portuali destinate alle operazioni di imbarco e sbarco delle merci nell'area compresa tra "Molo Italia" e "Punta Calandrello" nonché nelle zone riservate all'ormeggio di unità appartenenti alle Amministrazioni dello Stato senza il consenso delle predette.
 - navigare, sostare, pescare, nonché effettuare qualsiasi altra attività marittima, anche subacquea, estranea alle attività di sfruttamento degli impianti di mitilicoltura e di itticultura ubicati nel Circondario Marittimo della Spezia e svolta dai rispettivi concessionari, negli specchi acquei perimetrali per una ampiezza di metri 5 (cinque), misurata dagli stessi impianti. L'attraversamento dei citati impianti potrà avvenire esclusivamente lungo gli appositi corridoi di transito mantenendo una velocità particolarmente moderata che non superi comunque i 3 (tre) nodi.
- 14.4 Il naviglio minore durante il transito nella rada interna del porto mercantile della Spezia e precisamente nello specchio acqueo delimitato a Nord dalla linea di costa e a Sud dalla congiungente dei punti di coordinate:
- 44°06,161'N - 009°50,118'E (faro rosso presente sulla testata del Molo Italia);
 - 44°05,861'N - 009°50,118'E (faro rosso presente sulla piazzola elicotteri posta all'estremità sud dal Porto Mirabello);
- devono procedere alla *velocità di sicurezza*, che comunque non deve essere superiore a 6 (*sei*) *nodi*, nel totale rispetto del vigente "Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare. Le unità da passeggeri che approdano ai pontili in concessione alle società facenti capo al "Consorzio marittimo Turistico "5 Terre – Golfo dei Poeti", in considerazione delle loro caratteristiche tecnico nautiche, devono procedere nel rispetto dei seguenti limiti:
- *velocità di navigazione e di manovra di 6,5 nodi*;
 - *velocità massima di sicurezza di 8 nodi* (velocità da adottare solo in caso di situazioni di particolari esigenze quali a titolo di esempio condizioni meteo-marine non favorevoli, manovre per evitare abbordi in mare, etc.).

Le sopra menzionate velocità si intendono assolute ovvero "speed over ground (SOG)".

PARTE III

DISPOSIZIONI PER L'ORMEGGIO NEL PORTO DELLA SPEZIA

Articolo 15

Modalità di ormeggio delle navi mercantili

(art. 16 dell'Ordinanza 24 luglio 2001, n. 150)

- 15.1 L'ormeggio alle banchine, qualora non diversamente indicato sulle previsioni di arrivo navi, è di fianco ed a regola d'arte.
- 15.2 A bordo delle navi ormeggiate, oltre al Comandante o al Primo Ufficiale di Coperta deve sempre essere presente un'aliquota di membri dell' equipaggio che, nella composizione numerica e qualitativa, assicurino la tempestiva effettuazione di manovre, ivi compreso l'allontanamento della nave dal posto d'ormeggio e suo diradamento in zona sicura.

Articolo 16

Presa di corpi morti o stesura di cavi alle boe d' ormeggio

(art. 17 dell'Ordinanza 24 luglio 2001, n. 150)

I cavi di ormeggio a corpi morti ovvero a boe devono essere opportunamente resi visibili sia di giorno, con il posizionamento di idonee strisce di colore rosso sia, di notte, mediante illuminazione dei cavi stessi. Essi dovranno essere costantemente regolati in modo da non essere mai in bando.

Articolo 17

Cambio del posto di ormeggio

(art. 18 dell'Ordinanza 24 luglio 2001, n. 150)

- 17.1 Il cambio di posto d'ormeggio assegnato, anche nel caso di spostamento lungo la medesima banchina, deve essere preventivamente autorizzato dalla Capitaneria di Porto.
- 17.2 I costi dei movimenti delle navi all'interno del "porto" e delle rade interna ed esterna, disposti dall'Autorità Marittima per ragioni di sicurezza o per esigenze militari della Base Navale, sono a carico della nave.

Articolo 18

Uso degli apparati radar

(art. 19 dell'Ordinanza 24 luglio 2001, n. 150)

Alle navi ormeggiate, di massima non è consentito l'uso degli apparati radar installati a bordo quando nelle vicinanze sono in corso operazioni commerciali che contemplino la presenza di personale all'interno del lobo di emissione.

Articolo 19

Temporaneo immobilizzo della nave

(art. 20 dell'Ordinanza 24 luglio 2001, n. 150)

L'eventuale esecuzione di lavori che possono comportare un ancorché momentaneo immobilizzo della nave deve essere autorizzata dalla Capitaneria di Porto.

Articolo 20

(Efficienza dell'impianto antincendio di bordo e disposizioni per i terminali ove avvengono operazioni di carico/scarico di prodotti petroliferi e/o sostanze chimiche classificate pericolose od inquinanti – bunkeraggio).

(art. 21 dell'Ordinanza 24 luglio 2001, n. 150 come modificata con l'Ordinanza 21 marzo 2011, n. 49)

Al di fuori delle specifiche aree di cantiere navale, qualora sussistano urgenti ed improrogabili motivi tecnici per i quali l'impianto antincendio di bordo debba essere momentaneamente disattivato, il Comando di bordo deve richiederne la preventiva autorizzazione alla Capitaneria di Porto. Tale autorizzazione potrà essere concessa subordinatamente all'ottemperanza delle prescrizioni e condizioni di ordine tecnico che saranno impartite dall'Autorità Marittima. Gli oneri, per eventuali consulenze che l'Autorità Marittima potrà richiedere ad un Organismo Riconosciuto nonché quelli derivanti da eventuali servizi di sicurezza alternativi che la stessa riterrà necessario prescrivere, sono a carico della nave.

PARTE IV

DISCIPLINA DELLA PESCA

Articolo 21

Esercizio della pesca professionale

(art. 22 dell'Ordinanza 24 luglio 2001, n. 150)

- 21.1 Nell'ambito della rada interna in tutte quelle aree non assentite in concessione dall'Autorità Portuale, è normalmente vietato l'esercizio della pesca marittima professionale effettuata con qualsiasi sistema ed attrezzo se non specificamente autorizzato dall'Autorità Marittima.
- 21.2 Nei due impianti di mitilicoltura a ridosso della diga foranea, nella rada esterna del porto della Spezia, è vietata qualunque attività estranea all'impianto di allevamento, ingrassamento e riproduzione di semi di mitili.

Articolo 22

Della pesca sportiva

(art. 22 dell'Ordinanza 24 luglio 2001, n. 150 come integrata dall'Ordinanza 13 maggio 2004, n. 103)

22.1 Nella rada interna lo svolgimento della pesca sportiva è regolamentata come segue:

22.1.1 Pesca da unità navali

22.1.1.1 La pesca da unità navale è vietata:

- entro il raggio di cinquanta metri da unità militari alla fonda;
- all'interno di aree in consegna alle Amministrazioni dello Stato;
- nelle acque all'interno della congiungente spigolo sud molo foraneo di Porto Lotti e il fanale rosso della diga di Cadimare;
- nelle zone di mare distanti meno di cinquanta metri da qualsiasi struttura industriale e/o insediamento commerciale.

22.1.1.2 Le unità in questione non devono comunque arrecare intralcio alla navigazione che si svolge nella zona di mare in cui è loro consentita l'attività di pesca, lasciando libera la rotta alle navi.

22.1.2 Pesca da terra

22.1.2.1 L'esercizio della pesca da terra è vietato:

- dalle banchine del porto mercantile compreso il solo lato interno del molo Italia, dalle banchine, scogliere, pontili e da ogni altra zona adibita a cantieri navali e ad altri insediamenti industriali o luoghi di lavorazione in genere se non specificamente autorizzato dall'Autorità Portuale;
- dai tratti di banchine e scogliere compresi tra la foce del torrente Lagora ed i pontili di ormeggio delle unità da diporto dell' Assonautica radicati alla banchina della passeggiata Morin.

22.1.3. Pesca subacquea sportiva

Nella rada interna del Porto della Spezia la pesca sportiva subacquea è vietata.

Nella rada esterna del Porto della Spezia la suddetta pesca è consentita con i limiti previsti dal art. 129 del D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639, sulla disciplina della pesca marittima.

PARTE V

DISCIPLINA DELLA BALNEAZIONE

Articolo 23

Disciplina della balneazione

(art. 24 dell'Ordinanza 24 luglio 2001, n. 150)

23.1 Nella rada interna è vietata la balneazione:

- nel raggio di cento metri dalle imboccature e dalle strutture portuali;
- in tutte le zone non espressamente consentite dall'Autorità Portuale della Spezia.